

ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 -

tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e il Policlinico Triestino S.p.A per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale e di laboratorio

anno 2020		

TRA

l'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede a Trieste, via Costantino Costantinides n. 2, Partita IVA 01337320327, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio POGGIANA

Ē

Il **POLICLINICO TRIESTINO S.p.A.**, con sede in TRIESTE, via Bonaparte, n. 4-6, Partita IVA 00139620322, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Guglielmo DANELON, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

- 1. Che la Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito Direzione Centrale Salute, ha proposto per il periodo 2017-2019 alle Associazioni rappresentative delle Strutture private –AIOP, ANISAP, ARIS Triveneto ed AssoSalute FVG la stipula di due distinti accordi regionali, uno per le Case di Cura private accreditate, che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- 2. Che la DGR 13.01.2017, n. 42, con la quale è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate quantifica le risorse destinate ai singoli operatori e dispone la riorganizzazione dell'offerta delle prestazioni di laboratorio;
- 3. Che suddetto Accordo prevede che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, di seguito azienda, debba stipulare annualmente con i soggetti privati un accordo contrattuale, di cui all'art. 51 della L.R. 17/2014, trasformando il valore economico assegnato a ciascun erogatore in volumi di attività, specificando tipologia e quantità di prestazioni nelle diverse specialità accreditate per una puntuale allocazione delle risorse;
- 4. Che con DGR 20.12.2019 n.2196 la Regione ha approvato gli accordi di proroga degli accordi triennali stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR n. 42/2017 per il tempo necessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e, comunque, fino a un tempo di sei mesi della durata contrattuale dei precedenti Accordi, ovvero fino al 30.6.2020, precisando, inoltre, che gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi;



Che con DGR n.1074 del 17 luglio 2020 è stato approvato l'"Accordo tra la Regione FVG e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del FVG avente ad oggetto l'erogazione per conto del SSR di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate nell'emergenza Covid 19" dal quale si evince, anche per il secondo semestre 2020, il riferimento al budget riconosciuto per l'anno 2019.

Con DGR 1370 dell'11/09/2020 il budget utilizzabile è quello annuale individuato nella DGR 42/17 tenuto conto di quello già utilizzato nel periodo di proroga semestrale già intervenuta;

- 5. Che il PoliclinicoTriestino S.p.A, di seguito struttura, è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento prot. 0072351-P di data 27/11/2019 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:
- 6. Che alla predetta struttura è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento a pieno titolo, di cui ai Decreti 12.07.2018, n. 1009/SPS e 14.12.2018, n. 2017/SPS, a scadenza 19.07.2021, per l'erogazione di prestazioni di ricovero, ambulatoriali e di diagnostica per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche afferenti alle rispettive sedi operative e che con Decreto 22.03.2019, n. 550/SPS alla Struttura è stata concessa l'integrazione dell'accreditamento a pieno titolo, con scadenza 19.07.2021, per il trasferimento delle attività ambulatoriali di Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria e Oculistica nella sede di via Bonaparte 4-6, Trieste; e che con decreto 20.12.2019 n. 2837 è stata concessa l'integrazione a pieno titolo per lo svolgimento del'attività di endocrinologia e Gastroenterologia, comprensiva dell'attività di endoscopia digestiva, nella sede di Trieste, via Bonaparte, 4-6.
- 7. Che in data 6 aprile 2020 la Società Policlinico Triestino spa ha incorporato per fusione la società "Radiologia Zennaro" codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese Venezia Giulia 0844690321 autorizzazione sanitaria prot. 28613-20/T/GEN-IV-1-D-6 del 16/4/2020 e la società "Studio professionale Oculistico dott. Claudio Michelone srl" codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese Venezia Giulia 01330340322 autorizzazione sanitaria prot. 73758-19/T/GEN- IV-1-D-6 del 4/12/2019 e accreditamento con il SSR Decreto n. 1875/2018, seguito dal decreti di integrazione per la variazione del soggetto titolare dell'accreditamento n. 1641 d.d. 13/09/2019.
- 8. Con decreto 340/SPS del 17.2.2020 dal 16 dicembre 2019 la Società Policlinico Triestino SPA è subentrata nella titolarità dell'accreditamento a pieno titolo concesso alla società "Pineta del Carso S.p.A. Casa di Cura" con i decreti 1978/2018 e n. 1429/2019 per le attività ambulatoriali e di degenza; la durata dell'integrazione dell'accreditamento per le attività ambulatoriali e di degenza coincide con la scadenza dell'accreditamento fissata per il 6.7.2021 dai citati decreti n.1978/2018 e n.1429/2019;
- 9. Il rinnovo dell'accreditamento delle sedi operative e delle branche di degenza ed ambulatoriali ad esse afferenti, facenti parte dell'attuale configurazione organizzativa derivante dall'incorporazione della società Pineta del Carso S.p.A. Casa di Cura" nella società "Policlinico Triestino S.p.A." viene attuato in un procedimento unico e tenendo conto della scadenza del 6.7.2021, ai sensi della DGR 209/2014;
- 10. La medesima società Policlinico Triestino S.p.A. subentra nella titolarità dell'autorizzazione/accreditamento a pieno titolo alla Società "Pineta del Carso S.p.A. Casa di Cura" per l'attività di Hospice con sede a Duino Aurisina (TS), viale Stazione 26; il rinnovo dell'autorizzazione/accreditamento per l'attività di Hospice viene attuato tenendo conto della scadenza del 28.3.2020, ai sensi della DGR 2029/2014;
- 11. La struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento prot. 0072351-P di data 27/11/2019 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;
- 12. Pertanto le seguenti branche specialistiche, afferenti alle rispettive sedi operative sono:
- a) Sede operativa di Trieste, via Bonaparte, 4 6:
- Diagnostica per immagini di primo e secondo livello per l'erogazione di prestazioni di radiologia tradizionale, ecografia, mammografia, risonanza magnetica e TAC;
- Medicina di laboratorio (laboratorio e punto prelievi);



- Branche specialistiche di degenza e ambulatoriali: Medicina interna (20 pl per attività di degenza, di cui 2 pl esclusivamente per attività privata o extraregionale), Chirurgia generale con endoscopia digestiva (16 pl per attività di degenza, di cui 2 pl esclusivamente per attività privata o extraregionale), Ginecologia (2 pl esclusivamente per attività privata o extraregionale);
- Branche specialistiche di degenza e ambulatoriale; Oculistica (3 pl per attività di degenza, di cui 1 pl esclusivamente per attività privata o extraregionale), Otorinolaringoiatria (10 pl per attività di degenza, di cui 2 pl esclusivamente per attività privata o extraregionale) e Ortopedia (23 pl per attività di degenza, di cui 5 pl esclusivamente per attività privata o extraregionale);
- <u>Branche specialistiche ambulatoriali</u>: Cardiologia, Anestesia e terapia antalgica, Dermatologia, Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Endocrinologia e Gastroenterologia.
- b) Sede operativa di Trieste, via Gallina, 4:
 - o Punto prelievo.
 - O Diagnostica per immagini di primo e secondo livello per l'erogazione di prestazioni di radiologia tradizionale, ecografia, risonanza magnetica;
 - o <u>Branca specialistica ambulatoriale</u>: Oculistica.
- c) Sedi operative di:
 - o Trieste, Studio Biomedico Roiano, via Barbariga 7/a punto prelievi;
 - o Trieste Studio Biomedico Opicina, Strada per Vienna 9/a, punto prelievi;
 - o Trieste Studio Biomedico Muggia, via Battisti 7/b, punto prelievi;
 - Studio Biomedico Monfalcone, via Duca D'Aosta 40, struttura condotta in esercizio dalla "Casa di Cura Salus – Policlinico Triestino S.p.a.", punto prelievi;
 - o *Studio Biomedico Ronchi*, via G. D'Annunzio 8, Ronchi dei Legionari, struttura condotta in esercizio dalla "Casa di Cura Salus Policlinico Triestino S.p.a.", punto prelievi;
 - o *Studio Biomedico Gorizia*, Corso G. Verdi 12, Gorizia, struttura condotta in esercizio dalla "Casa di Cura Salus Policlinico Triestino S.p.a.", punto prelievi.
 - d) Sede operativa di Duino Aurisina, viale Stazione, 26:
 - o Diagnostica per immagini di primo e secondo livello, per l'erogazione di prestazioni di radiologia tradizionale, ecografia, mammografia e risonanza magnetica e TAC
 - Medicina di laboratorio (punto prelievi);
 - o Branche specialistiche di degenza e ambulatoriali:
 - *Pneumologia/fisiopatologia respiratoria* (12 p.l. per attività di degenza, di cui 4 p.l. esclusivamente per attività privata o extraregionale);
 - Branche specialistiche di degenza:
 - Medicina fisica e riabilitativa (96 p.l. per attività di degenza, di cui 4 p.l. esclusivamente per attività privata o extraregionale);
 - Hospice
 - Disabili Gravi



- Branche specialistiche ambulatoriali: Cardiologia, Dermatologia, Neurologia;
- Branca specialistica ambulatoriale: Medicina fisica e riabilitativa.
 - e) Sede operativa di Trieste, via Bartolomeo D'Alviano, 23 (Pineta City Therapy&Sport)
- Branca specialistica ambulatoriale: Medicina fisica e riabilitativa e Medicina dello sport di primo livello
- 13. Che in considerazione della prospettiva di trattare ambulatorialmente un sempre maggior numero di tipologie di prestazioni, attualmente svolte in regime di ricovero (ordinario o day hospital), le due componenti del budget delle Case di Cura private accreditate possono essere modificate in sede di accordo contrattuale con il quale le AAS/ASUI concordano le attività da svolgere per l'annualità in corso;
- 14. Che, in ottemperanza a quanto previsto in materia di mobilità sanitaria fra regioni e provincie autonome, si rende necessario il potenziamento delle attività per il contenimento dei tempi di attesa e il contrasto della fuga extra-regionale;
- 15. Che la DGR 16.10.2015, n. 2034 e n. 1815 del 25.10.2019, definiscono l'organizzazione e le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi di attesa, al fine di assicurare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale il sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- 16. Che il D.M. 09.12.2015, recante Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi;
- 17. Che il Ministero della Salute con Circolare 25.03.2016, prot. n. 3012-P, ai punti 2 e 2.1 ha fornito ai medici prescrittori le prime indicazioni necessarie all'applicazione del suddetto Decreto, ulteriormente integrato con Circolare 16.05.2016, prot. n. 15141-P;
- 18. Che le DDGGRR 2034/2015 e 951/2016 fissano le indicazioni per l'utilizzo del ricettario del SSN da parte dei medici operanti nelle Strutture, qualora si rendessero necessarie, anche in altre branche specialistiche, ulteriori prestazioni per una definizione del quesito clinico o essenziali al trattamento di una patologia evidenziata in corso di visita;
- 19. Che il DPCM 12.01.2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
- 20. Che la DGR 22.09.2017, n. 1783, ad oggetto il DPCM 12.01.2017, dispone l'Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (Extra LEA);
- 21. Che con DGR 14.09.2018, n. 1680, è stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario per la Specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, entrato in vigore il 01.01.2019;
- 22. Che con DGR 20.12.2019, n. 2195, sono state approvate in via preliminare le *Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2020*, di cui all'art. 12, comma 2 della LR 19.12.1996, n. 49; che suddette linee di gestione al paragrafo 3.1.5 definiscono come l'accordo regionale con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR 42/2017 scade il 31.12.2019 e viene prorogato per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti derivanti dalla D.G.R. n. 1763/2019, che ha determinato il fabbisogno di prestazioni e di strutture sanitarie ai fine dell'accreditamento, in attuazione dell'articolo 49, comma 3 ter della legge regionale n. 17/2014;



- 23. Che con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dd. 21.02.2019, DAR 0003203 P-4.37.2.10, "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 05.06.2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, su Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019 2021, di cui all'art. 1, comma 280, della legge 23.12.2005, n. 266, è stato definito il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019 2021;
- 24. Che l'art. 1, comma 574 della Legge 28.12.2015, n. 208, conferma che, al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente del medesimo comma, le regioni provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125;
- 25. Che l'art. 9 quater, comma 7, del suddetto decreto-legge attribuisce alle Regioni o agli Enti del Servizio sanitario nazionale la ridefinizione dei tetti di spesa annui delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dagli erogatori privati accreditati, rideterminando il valore degli stessi in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua, da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014; si precisa che tale riduzione è già prevista nella determinazione del budget definito dalla Regione;
- 26. Che con DGR 10.11.2017, n. 2181, sono stati approvati gli accordi di modifica dell'Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Case di Cura Private accreditate periodo 2017-2019 e di modifica dell'Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale periodo 2017-2019 stipulati con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati;
- 27. Che come previsto nel precedente punto 4), gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi; pertanto il budget determinato per il secondo semestre 2020 (periodo 1.7.2020-31.12.2020) è pari a euro 11.899690,50;
- 28. Che, ai sensi dell'art. 37, comma 3 della LR 17/2014, con DRG 31.03.2017 n. 599, è stato approvato il Piano della medicina di laboratorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 29. Che eventuali risorse recuperate in seguito agli accordi con le altre Regioni sulla mobilità extra-regionale potranno essere assegnate alle case di cura private accreditate per appositi progetti di recupero della fuga extra-regionale con apposito accordo integrativo;
- 30. Che, per necessità specifiche del territorio e per il potenziamento dell'attività di screening, è fatta salva da parte dell'azienda l'attivazione di ulteriori progetti extra-budget e che tali progetti non producono storicizzazione del budget;
- 31. Che è fatta salva da parte dell'azienda, previo accordo con le strutture, la facoltà di attivare percorsi di accoglimento, presso le Case di Cura convenzionate, degli assistiti provenienti dalle strutture ospedaliere aziendali, in circostanze di criticità o iperafflusso;
- 32. Che l'applicazione della Legge 7/2009 "Disposizioni per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale" farà seguito a specifiche disposizioni regionali;
- 33. Che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta opportuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo.
- 34. Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con cui viene dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,



35. Richiamati i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'epidemia e richiamato in particolare il D.L. 18/2020 che all'art.3 prevede "Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture..."

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero e di prestazioni ambulatoriali/diagnostica strumentale/laboratorio per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, secondo le modalità riportate all'art. 2, comma 21, del presente accordo, con oneri da porre a carico del bilancio dell'azienda.

Articolo 1 Oggetto del contratto

La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche:

Ricovero e ambulatoriali:

- o Medicina interna
- Chirurgia generale con endoscopia digestiva
- Ginecologia
- Oculistica
- o ORL
- o Ortopedia
- o Pneumologia/fisiopatologia respiratoria
- o Riabilitazione
- o Hospice
- o Residenza Socio-Sanitaria Riabilitativa (disabili gravi)

<u>Ambulatoria</u>li

- o Cardiologia
- o Anestesia e terapia antalgica
- o Dermatologia
- Neurologia
- o Medicina dello Sport di I° livello
- Riabilitazione motoria e funzionale, fisioterapia
- Oculistica
- o Ortopedia
- o Otorinolaringoiatria
- o Pneumologia/fisiopatologia respiratoria
- Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/1978)

Diagnostica per immagini:

- o Radiologia tradizionale
- o Ecografia
- o Mammografia
- o RMN
- TAC

Medicina di Laboratorio (laboratorio diagnostico e punto prelievi)

Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa



Considerato quanto esplicitato in premessa, la struttura e l'azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili per il secondo semestre 2020 (periodo 1.07.2020-31.12.2020) dalla struttura, non potrà superare il tetto massimo del budget annuale tenuto conto l'utilizzo dello stesso per l'erogazione di prestazioni nel primo semestre.

Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i volumi minimi di attività prenotabili a CUP, come di seguito indicato:

Attività di ricovero	Tipologia prestazioni	N° minimo
Branca specialistica		prestazioni

	Protesi anca/ginocchio	190
	Interventi spalla	25
ORTOPEDIA	Interventi ginocchio	275
	Interventi piede	70
	Altri interventi ortopedici	25
MEDICINA INTERNA		60
CHIDLIDGIA	Riparazione ernia inguinale (DRG 161 – DRG 162)	75
CHIRURGIA	Altri interventi	120
RIABILITAZIONE	Riabilitazione (Neuromotoria/Cardiologica/Respiratoria)	360
NIADILITAZIONE	Pneumologia	

Attività ambulatoriale (volumi minimi prenotabili a CUP):

Branca	prestazione	n° prestazioni*	priorità (B)	priorità (D)	priorità (P)
	Prima visita	1400			
Cardiologia	ECOcardiografia	950			
Cardiologia	ECG	440			
	Holter	200			
Dermatologia	Prima visita	2000			
	Prima visita	1250			
Oculistica	Fundus	30			
	Cataratta	600			
Neurologia	Prima visita	200			
	EMG	1100 persone (8800 prestazioni)			



		dffs	EGIONE AUTONOMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ortopedia	Prima visita	500		
ORL	Prima visita	900		
	Audiometrie	180		
Medicina dello sport	400			
Endoscopia digestiva	Colonscopia			
-	Visite	150		
Chirurgia vascolare	ECD arti	300		
	ECD tronchi	2800		
	Visite	700		
Medicina fisica	Idrokinesiterapia			
e riabilitativa	Riabilitazione respiratoria/prestazioni strumentali	10000		
	Visite	400		
Pneumologia	Spirometria	150		
	Mammografia	500		
	TC (torace, addome, cervello)	1000 (di cui almeno 400 con mdc)		
-	TC (S.C. Oncologia)	1000	T	T
Diagnostica per immagini	RMN (torace,addome, cervello)	900 (di cui almeno 300 con mdc)		
	RMN (osteoarticolare e muscoloscheletriche cod. 88.93 e 88.94.1)	Numero max 2000		
	Ecografie**	3800		

	Radiologia tradizionale	2000	
Laboratorio	Virus acidi nucleici in materiali biologici ricerca quantitativa/qualitativa (codice 91.12.B)***	5000	

*La priorità B, D e P verrà gestita direttamente dal Servizio Gestione Offerta Ambulatoriale, in funzione dei TDA di ASUGI e dell'evoluzione dell'emergenza COVID 19

prosegue l'attività di Hospice, fatte salve diverse indicazioni regionali. La disponibilità di 20 posti letto dovrà garantire le cure palliative, indipendentemente dalla patologia iniziale, anche ai pazienti con insufficienza renale in trattamento di emodialisi. Sarà definito un percorso con la Nefrologia ospedaliera per il ricovero in Hospice dei pazienti in trattamento dialitico;

Obiettivo di processo dell'Hospice nell'assistenza ai malati terminali, in trattamento palliativo, dovrà essere la garanzia di un tasso occupazionale dei posti letto superiore all'80%, secondo gli standard previsti dal DMS 43/2007. Nell'ambito della rete delle cure palliative la struttura si impegna ad effettuare l'accoglimento in Hospice anche nelle giornate prefestive e festive, al fine di evitare ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero;

L'invio dei pazienti è regolato dall'Unità di Valutazione Distrettuale, sulla base di accordi operativi tra le parti interessate. Sono previsti almeno 4 incontri di audit nel corso dell'anno per la valutazione dell'appropriatezza negli invii e nell'utilizzazione delle risorse. Si conferma il mantenimento dei ricoveri con funzione sollievo "Ricovero respiro" a supporto estemporaneo offerto alle famiglie e al caregiver. I "Ricoveri respiro", qualora legati a quadri clinici riferibili a trattamenti chemioterapici, necessitano di una pianificazione condivisa con la struttura;

La struttura si impegna a garantire una disponibilità degenziale di 12 posti letto per pazienti affetti da disabilità grave stabilizzata ma ad alto rischio di instabilità;

Al fine di una continuità riabilitativa multidisciplinare e ad elevata specificità su pazienti sottoposti ad interventi chirurgici ortopedici maggiori e previa valutazione multidimensionale, nel periodo da settembre a dicembre, la struttura si impegna a garantire il ricovero ad un massimo di 70 persone sottoposte ad intervento chirurgico delle articolazioni maggiori nelle Ortopedie di ASUGI. Le persone saranno preventivamente valutate con modalità multidimensionale, al fine della definizione di un corretto setting riabilitativo ed il ricovero avrà una durata di circa 10-12 giorni;

La struttura si rende disponibile ad accogliere in regime di degenza - percorso breve - per circa 10/12 giorni e ad erogare alla dimissione, in continuità assistenziale e previa valutazione dell'équipe multidisciplinare, un percorso riabilitativo ambulatoriale alle persone residenti nel territorio ASUGI sottoposte ad intervento chirurgico di artroprotesi in elezione presso strutture ospedaliere o Case di cura private accreditate non operanti nel territorio ASUGI;

La struttura si impegna a garantire un periodo di ricovero riabilitativo di 15 giorni, dove prioritarie saranno le prestazioni di idrokinesiterapia, ad un numero massimo annuo di 15 persone, con disabilità importanti e stabilizzate, inviate dai fisiatri dei distretti, che declinano il progetto riabilitativo e le prestazioni da effettuarsi;

Le prestazioni di idrokinesiterapia, in regime di convenzionamento con il SSR, saranno effettuate solamente su prescrizione dei medici fisiatri dell'azienda o della struttura;

^{**} si intende comprensivo di tutte le indagini ecografie (ecografia tessuti molli, muscolo scheletrica, tiroide, addominale etc)

^{***} Allegato alla Delibera 1733 del 20.11.2020 (Tariffa FVG 51 euro)



La struttura si impegna ad effettuare prestazioni di cardiologia riabilitativa nel setting assistenziale di degenza intensiva ed estensiva, che fanno seguito alla degenza della fase acuta (LG infarto STEMI, NSTEMI, rivascolarizzazione miocardica, intervento di cardiochirurgia, Scompenso Cardiaco, Trapianto), sulla base di criteri di appropriatezza raccomandati (Classe I livello di evidenza A) dalle linee guida scientifiche e di percorsi condivisi con le strutture ospedaliere.

l'eventuale scostamento del budget attribuito per il primo semestre viene compensato nella quantificazione del semestre successivo, fermo restando il limite massimo del budget complessivo annuale assegnato alla struttura;

La struttura si impegna ad erogare un tetto massimo di 2000 RMN osteoarticolari e muscolo scheletriche (con codici 88.93 e 88.94.1) nell'arco del semestre. Ulteriori volumi dovranno essere concordati con l'azienda;

La struttura garantisce l'effettuazione delle RMN secondo le indicazioni del DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dd. 20.01.2016, nel rispetto della circolare applicativa del DM 09.12.2015, dd. 25.03.2016, della nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, prot. n. 008894/P, dd. 15.04.2019 e della nota di ASUITS, prot. DAT 0000600 – A, dd. 07.05.2019: "Nella prescrizione deve essere riportato il quesito diagnostico, che tenga conto dei contenuti del decreto nell'ambito della buona pratica clinica senza l'obbligo di annotazione del codice a fianco della prestazione o del quesito diagnostico".

La struttura garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia;

Considerata l'indicazione all'erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale), rappresentata nelle post-negoziazioni per la predisposizione della proposta del PAL 2020, al fine del contenimento della spesa farmaceutica, sulla base del prontuario aziendale, la struttura si impegna ad attivare nell'arco dell'anno la distribuzione diretta del I° ciclo di terapia farmacologica alla dimissione da ricovero o visita ambulatoriale; , come definito nell'accordo prot. n. 38399/T.GEN.II.3.C.2, dd. 24.07.2017;

La struttura è tenuta all'esecuzione delle prestazioni richieste dai medici specialisti fisiatri o dai medici specialisti delle équipes multidisciplinari distrettuali. Tale attività è prioritaria e il relativo fondo può essere incrementato a scapito di quello residuale lasciato a disposizione dei medici di famiglia, qualora le richieste dei Distretti fossero superiori alle previsioni. Il fondo a disposizione dei Distretti determina una specifica agenda di prenotazioni, che non può mai essere chiusa. Qualora il fondo messo a disposizione dei Distretti non fosse completamente utilizzato, il residuale potrà essere utilizzato a copertura delle prescrizioni dei MMG e degli ortopedici ospedalieri;

La struttura si impegna ad effettuare le visite fisiatriche (prime visite e visite di controllo), su prenotazione CUP. Le prestazioni riabilitative derivanti dovranno essere effettuate prioritariamente presso la propria struttura, pur nella libera scelta dell'assistito, e nel rispetto dei tempi definiti dai codici di priorità;

Per fratture con disabilità minimali segmentarie (es: fratture di polso), al medico specialista ortopedico ospedaliero, qualora ritenuto di dover attivare rapidamente un percorso riabilitativo, è data facoltà di prescrivere esclusivamente la prestazione di rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale - codice 93.11.4;

La struttura si rende disponibile a collaborare con i Distretti nella definizione e/o sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi per soggetti affetti da specifiche patologie;

La struttura si impegna a trasmettere su supporto informatico i report mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività;

L'applicazione di nuove tariffe per le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale non modifica il tetto economico assegnato alla struttura;

La struttura applica ai pazienti residenti in regioni diverse le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti in Regione FVG;



Per qualsiasi prestazione sanitaria erogata si applicano le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, al netto dei ticket per i residenti in FVG o in altre regioni.

Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre regioni è svolta nel rispetto del tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore, che stabilisce di fare riferimento all'erogato 2011 ridotto del 2% per l'attività di ricovero e del 3% per l'attività di specialistica ambulatoriale, fatte salve evoluzioni della normativa o accordi interregionali; rimane senza vincoli di tetto la sola attività riguardante i ricoveri con DRG di alta complessità, come definita dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (articolo 1, comma 574, lettera b).

Per quanto riguarda le prestazioni prelievi e/o test molecolari mediante tampone, la struttura effettuerà l'attività presso le seguenti sedi, formalmente autorizzate dal Dipartimento di Prevenzione:

Trieste: presso Centro commerciale "Torri d'Europa" via Svevo n.14/16 e presso sede "Salus" in via Bonaparte n. 4/6

Gorizia: Parco Basaglia (sede aziendale), via Vittorio Veneto 174,

Cormons presso Studio Biomedico, via Matteotti n.44,

Monfalcone presso Ospedale San Polo (sede aziendale) via Galvani n.1.

in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle urgenti necessità dettate dalla stessa, l'Azienda si riserva di chiedere l'apertura di ulteriori punti di effettuazione dell'attività in parola, previa autorizzazione delle sedi da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Nell'espletamento delle prestazioni di cui sopra, la struttura garantisce siano rispettate tutte le specifiche tecnologiche, organizzative e qualitative di cui all'allegato della DGR 1733 del 20 novembre 2020.

L'eventuale disavanzo del budget annuale potrà essere riconosciuto per l'anno 2021 laddove previsto dalla specifica previsione normativa regionale.

Articolo 3 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

- 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all'appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche e per le lettere di dimissione;
- 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto;
- 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi;
- 4. La struttura si impegna a partecipare alle attività di studio, monitoraggio e miglioramento promosse dalla Direzione Centrale Salute, rendendosi parte attiva nei programmi di miglioramento per la sicurezza dei pazienti e nelle percentuali previste annualmente dalle Linee di gestione del SSR per i DRG riguardanti i ricoveri a potenziale rischio di inappropriatezza;
- 5. La struttura può erogare prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l'accreditamento. Per le prestazioni di ricovero l'accreditamento riguarda le sole branche indicate nella DGR 30.12.2014, n. 2673 e l'esecuzione di prestazioni di ricovero o ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell'azienda;
- 6. ai sensi della DGR n.1733 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto "Aggiornamento delle metodiche di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di Sars Cov-2", con cui la Regione ha stabilito che le strutture private accreditate possono svolgere l'attività individuata nel medesimo allegato per conto del SSR, previa stipula degli accordi integrativi secondo le modalità individuate nell'accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 42/2017, prorogato dalla D.G.R. n.2196/2019 e confermato dalla D.G.R. n. 1370/2020, la



struttura può effettuare prelievi e/o test molecolari mediante tampone, possono effettuare anche il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo.

- 7. Le agende di prenotazione dei tamponi saranno prenotabili esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione. Verranno configurate sotto la Struttura del Policlinico Triestino nelle diverse sedi autorizzate dal Dipartimento di Prevenzione. Le agende saranno prenotabili dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 19 a seconda delle capacità organizzative delle diverse sedi. Le agende verranno chiuse 48 ore prima, quindi la Gestione Offerta Ambulatoriale, provvederà all'invio degli elenchi dei pazienti alla Struttura privata accreditata. La Struttura privata accreditata provvederà all'inserimento del referto del tampone nel programma EXTRA LAB e provvederà ad avvertire tempestivamente via mail il Dipartimento di Prevenzione nel caso di esito positivo.
- 8. Per le situazioni di urgenza ed emergenza, la struttura si avvale e si coordina con il D.A.I. Emergenza, urgenza, accettazione di ASUGI;
- 9. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate;
- **10.** I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall'erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata;
- 11. La Struttura è tenuta ad organizzare agende separate per le attività riservate ai controlli e quelle dedicate alle prime visite;
- 12. Ai fini di una valutazione dell'appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative;
- 13. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del tariffario regionale ricoveri e del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore;
- 14. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell'anno solare sino al 31 dicembre 2020.
- 15. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente;
- 16. La struttura si impegna a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività;
- 17. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa;
- 18. La struttura, preso atto della necessità di alimentare correttamente e compiutamente il registro tumori ed il registro resistenze batteriche, che non si avvalesse dei servizi presenti presso uno dei presidi ospedalieri hub della Regione per i pazienti ricoverati, è tenuta ad inviare tutti i dati necessari rispettivamente alla struttura di Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alla struttura di Microbiologia e virologia di riferimento;
- 19. La struttura si impegna a comunicare all'azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
- 20. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;



- 21. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
- 22. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall'art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell'azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- 23. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'azienda;
- 24. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
- 25. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

Articolo 4 Controlli e debito informativo

- 1. La Struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall'INSIEL, per compilare e trasmettere la SDO, alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate;
- 2. L'azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva nella messa a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all'autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP;
- 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all'art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell'installazione dell'interfaccia con Insiel (G2-G3);
- 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
- 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l'interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della Struttura;
- 6. L'azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l'effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182;
- 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l'effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all'annualità;
- 8. Le contestazioni sull'appropriatezza effettuate dall'azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull'anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.
- 9. Qualora l'ufficio Gestione reclami dell'URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo sarà di competenza della struttura stessa, i cui recapiti saranno forniti al cittadino.



Al fine di una completa valutazione delle segnalazioni, la Struttura Privata Accreditata invierà risposta al cittadino in merito alle verifiche effettuate, mettendo per conoscenza l'URP aziendale e la SC Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie.

Articolo 5 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

- 1. Gli erogatori privati saranno remunerati secondo quanto previsto dalla DGR n. 1074/2020, che fa riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, per la durata semestrale del presente accordo per l'anno 2020;
- 2. Alla luce delle indicazioni della DGR 1321/2014, nell'allegato alla nota della DIR. SAN. 28078/GEN.I.2.A, dd. 04.06.2015, sono riportate le modalità per l'esecuzione, da parte dell'Azienda, delle liquidazioni delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e ambulatoriale;
- 3. Le fatture elettroniche mensili dovranno essere emesse in modo tale che la ricezione sul sistema di Intercambi Dati (SDI) avvenga entro la prima decade del mese successivo; per quanto riguarda il riconoscimento degli oneri ulteriori riconosciuti in base all'accordo regionale approvato con DGR n. 1074/2020 per l'erogazione per conto del SSR di prestazioni sanitarie nell'emergenza COVID-19 la Struttura provvede con fatturazione separata.
- 4. Al 30 di ogni mese sarà liquidato d'ufficio l'acconto riferito al mese stesso, calcolato sulla base del 90% del budget mensile teorico (budget annuale diviso 12 con riferimento al budget di cui alla DGR n.42/2017);
- 5. Il saldo verrà disposto entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture; qualora gli acconti liquidati nel corso dell'anno eccedano l'ammontare delle somme riconosciute per le prestazioni effettivamente erogate, la struttura si impegna ad emettere nota di accredito per la differenza; le parti definiranno la relativa regolazione finanziaria con scambio di corrispondenza.
- 6. Relativamente alle fatture, le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Articolo 6 Decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto ha durata con decorrenza dal 01 luglio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2020;
- 2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.

Articolo 7 Tutela privacy

- 1. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 2. Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei compiti assegnati quali in particolare previsti dagli artt. 6 (Visibilità e prenotazione tramite il CUP regionale FVG) e 9 (Controlli e debito informativo) la struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 3. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt.6 e 9 del presente atto:



- a. a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- b. a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c. ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/69 per il Responsabile;
- d. a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;
- f. ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g. su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia prevista la conservazione a norma di legge;
- 4. a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi citati e a consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informerà prontamente e non oltre le 36 ore dal momento nel quale è venuto a conoscenza del fatto il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le comunicazioni ad ASUGI relativamente a questioni rilevanti in tema di privacy andranno fatte all'indirizzo di PEC asugi@certsanita.fvg.it.
- 5. Nell'ipotesi che la struttura ricorra a un ulteriore responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento dovrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 20167679. Qualora l'ulteriore responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, POLICLINICO TRIESTINO S.p.A. conserva nei confronti di ASUGI, titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
- 6. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.
- 7. La struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l'organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dagli artt. 8 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato di contatto del RPD di ASUGI è l'indirizzo di PEC asugi@certsanita.fvg.it. Il nominativo e i dati di contatto del RPD di Policlinico Triestino S.p.A. saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari



- 1. La struttura osservando quanto prescritto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture dichiara di assumersi mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; ovvero utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse; ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
- 2. La struttura dichiara altresì di assumere l'onere di comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).

Articolo 9 Risoluzione anticipata del contratto

- 1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute;
- 2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto;
- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
- impedimento ai controlli esercitati dall'azienda e previsti nel Piano Controlli regionale, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
- interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
- 3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 10 Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

- 1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;
- 2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 6 dell'Accordo approvato con la DGR 42/2017;
- 3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 11 Registrazione

L'accordo è redatto in duplice copia ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972; esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.

Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale e un tanto è riportato nell'atto.

In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.



Articolo 12 Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore Generale

Dott. Antonio POGGIANA

Per la casa di Cura Policlinico Triestino S.p.A.

Il Presidente

Dott. Guglielmo DANELON